Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 21 agosto 1963** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

***AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME* SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI**
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Il 5 agosto, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Ecc. il Sig. Hernan Cuevas Yrarrazaval, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore del Cile.

(7385)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1963, n. **1050.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia senatore Giovanni Francica Nava, con sede in Siracusa.

N. 1050. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia senatore Giovanni Francica Nava, con sede in Siracusa, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 81. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1963, n. **1051.**

Estinzione delle Opere pie « Poggio », « Chiavero » e « Demaria », con sede in Vezza d'Alba (Cuneo).

N. 1051. Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le Opere pie « Poggio », « Chiavero » e « Demaria », in Vezza d'Alba (Cuneo), vengono dichiarate estinte ed i residui patrimoni vengono devoluti all'Ente comunale di assistenza di Vezza d'Alba.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 83. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1963, n. **1052.**

Autorizzazione all'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, con sede in Roma, ad accettare una donazione.

N. 1052. Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla signora Virginia Bambini vedova Longo, con atto a rogito dott. Arturo Campolongo, notaio in Cosenza, consistente in beni immobili per il valore dichiarato di L. 50.000.000, allo scopo di rendere più efficiente il Centro di cultura popolare e di addestramento professionale di Roggiano Gravina (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, *foglio n.* 2. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1963, n. **1053.**

Approvazione della trasformazione del fine dell'Ente Collegio Serristori di Castiglion Fiorentino (Arezzo).

N. 1053. Decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene approvata la trasformazione del fine dell'Ente Collegio Serristori di Castiglion Fiorentino (Arezzo), e ne viene approvato, con modificazioni, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, *foglio n.* 82. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. 1054.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giorgio Arcoleo » di Caltagirone.

N. 1054. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri « Giorgio Arcoleo » di Caltagirone, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 173, foglio n. 6. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1963, n. 1055.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione nel Capitolo cattedrale di Venezia di due Canonicati semplici rispettivamente sotto il titolo di San Giovanni Battista e di San Giovanni Evangelista.

N. 1055. Decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, due decreti dell'Ordinario diocesano di Venezia, relativi alla erezione nel Capitolo cattedrale di Venezia di due Canonicati semplici rispettivamente sotto il titolo di San Giovanni Battista e di San Giovanni Evangelista. Gli anzidetti Canonicati semplici vengono autorizzati ad acquistare per il convenuto prezzo di L. 32.000.000 (trentaduemilioni) un fabbricato sito in Mestre-Carpenedo del comune di Venezia, via Gardena n. 18, in catasto urbano, Sezione Mestre al foglio n. 9, mappale 1169/*b c*, destinato a costituire il rispettivo patrimonio beneficiario, in ragione della metà pro-indiviso.

Visto, *il Guardasigilli* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1963
Atti del Governo, registro n. 172, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1963.

Assegnazione del dott. ing. Gilberto Ortensi alla Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, al registro n. 9, rispettivamente fogli numeri 377 e 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964, mentre con il secondo si è provveduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei Sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle Sezioni medesime ed alla Delegazione speciale del Consiglio stesso per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Ritenuta l'opportunità che il dott. ing. Gilberto Ortensi, direttore del Servizio ispettivo tecnico dei lavori dell'Azienda Nazionale Autonoma Strade (A.N.A.S.), sia chiamato a far parte della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale per apportarvi il contributo della sua specifica competenza in materia di autostrade;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Gilberto Ortensi, direttore del Servizio ispettivo tecnico dei lavori dell'Azienda Nazionale Autonoma Strade (A.N.A.S.) è assegnato alla Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1963
Registro n. 33, foglio n. 101

(7467)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1962.

Delimitazione della zona portuale interna di Oggebbio (lago Maggiore).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631:

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Oggebbio (lago Maggiore), sita nella circoscrizione territoriale del comune di Oggebbio è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende i fogli mappali n. 30 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Novara — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: il porto II con le opere annesse, le particelle 418 e 419 ed il pontile I.

Essa è delimitata come segue:

Lato A-B verso terra: dal limite verso lago delle particelle 428 e 429;

da un tratto della Strada statale n. 34 compreso tra le particelle 428 e 395;

dal limite verso lago delle particelle 396, 395, 362, 450 e 365.

Lato B-C: da un allineamento lungo m. 80 in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 362 e 365.

Lato A-D: da un allineamento lungo m. 100, in prosecuzione verso lago del confine sud-ovest della particella 428.

Lato C-D: dalla congiungente gli estremi verso lago degli allineamenti sopra definiti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente articolo 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia - Milano e presso l'Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Roma, addì 20 aprile 1962

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1963
Registro n. 91 bilancio Trasporti, foglio n. 123

(7434)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1962.

Delimitazione della zona portuale interna di Maderno (lago di Garda).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
E
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Maderno (lago di Garda), sita nella circoscrizione territoriale del comune di Toscolano-Maderno, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria — che comprende i fogli mappali numeri 25 e 27 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Brescia — la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

le particelle 2682 (approdo), 2059 (pontile), 895 (pontile);

il porto A compreso il piazzale, il molo e la rampa di approdo per il traghetto;

uno specchio d'acqua prospiciente il lungolago e le particelle suindicate.

Essa è delimitata come segue:

a terra:

dal lungo lago e dal limite verso lago delle particelle 2051 e 2220.

in lago:

a) ad ovest da un allineamento lungo m. 270 in prosecuzione verso lago nel confine est, della particella 1244;

b) a sud est da un allineamento lungo m. 70 in prosecuzione verso lago del confine per le particelle 815 e 822;

c) a sud avest dalla congiungente gli estremi degli allineamenti di cui ai punti *a*) e *b*).

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente articolo 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Desenzano.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia - Milano, e presso l'Ispettorato di porto di Desenzano.

Roma, addì 10 dicembre 1962

Il Ministro per i trasporti
MATTARELLA

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per i lavori pubblici
SULLO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1963
Registro n. 91 bilancio Trasporti, foglio n. 86

(7432)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1963.

Classificazione tra le comunali di quattro strade di bonifica, in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Viste le deliberazioni in data 1° aprile 1962, n. 1; 19 maggio 1955, n. 78, 8 aprile 1962, n. 19 e 18 febbraio 1962, n. 8, con le quali i comuni di Acquasanta Terme, Monsampolo del Tronto, Roccafluvione hanno espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade di bonifica:

Facoveta: da ponte Mosca a Tallocano-1° e 2° tronco di km. 8+808 in comune di Acquasanta Terme;

Collelungo: Fontanelle dal centro di Monsampolo al confine del comune di Acquaviva di km. 4+962 in comune di Monsampolo del Tronto;

« della Valcinante »: da case Nardi al confine del comune di Palmiano di km. 1+300 in comune di Roccafluvione;

« di Ronciglione »: da Ronciglione al ponte Gaico in frazione Meschia di km. 4+870 in comune di Roccafluvione;

Visto il voto n. 1329 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 18 giugno 1963 con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali delle strade in parola;

Ritenuto che per le strade suindicate ricorrono le condizioni volute dagli articoli 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Decreta:

Le strade di bonifica di cui alle premesse costruite dal Consorzio di bonifica del Tronto, della lunghezza complessiva di km. 19+940 sono classificate comunali ed incluse negli elenchi dei rispettivi Comuni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1963

Il Ministro: SULLO

(7308)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1963.

Nomina del presidente e del vice presidente del Registro italiano navale per il quadriennio 1° luglio 1963-30 giugno 1967.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, relativo al riordinamento del Registro italiano navale;

Vista la lettera 30 luglio 1963, con la quale il presidente del Consiglio superiore della marina mercantile comunica che — in relazione all'art. 11 di detto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340 — il Consiglio di amministrazione del Registro italiano navale, nella seduta del 30 luglio 1963, da lui presieduta, ha nominato, per il quadriennio 1° luglio 1963-30 giugno 1967, presidente di detto Istituto il dott. Giuseppe Mosti e vice presidente l'ing. Matteo Beraldo;

Decreta:

Sono approvate, a termine dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, le nomine, per il quadriennio 1° luglio 1963-30 giugno 1967, a presidente del Registro italiano navale del dott. Giuseppe Mosti ed a vice presidente del detto Istituto dell'ing. Matteo Beraldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1963

Il Ministro: DOMINEDÒ

(7346)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1963.

Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto del 24 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 11 agosto 1951, 3 giugno 1957, 4 maggio 1959, 20 giugno 1960 e 15 marzo 1961;

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1958, con il quale il rag. Giuseppe Corridori venne confermato presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro;

Considerato che il rag. Corridori ha presentato le sue dimissioni dalla carica anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. ing. Imbriani Longo è nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, per la durata prevista dallo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1963

Il Ministro: COLOMBO

(7435)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1963.

Nomina del direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto l'art. 32 dello statuto della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con

sede in Roma, approvato con proprio decreto del 24 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 11 agosto 1951, 3 giugno 1957, 4 maggio 1959, 20 giugno 1960 e 15 marzo 1961;

Visto il proprio decreto in data 24 novembre 1945, con il quale il dott. ing. Imbriani Longo venne nominato direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro;

Considerato che il dott. ing. Imbriani Longo ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica anzidetta;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Celeste Guadagnini è nominato direttore generale della Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 agosto 1963

Il Ministro: COLOMBO

(7436)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1963.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa Provveditorio per la rivendita di pesce fresco, congelato ed affini, con sede in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria effettuata in data 10 giugno 1963, alla Società cooperativa Provveditorio per la rivendita di pesce fresco, congelato ed affini, con sede in Trieste, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Sentito, in via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa Provveditorio per la rivendita di pesce fresco, congelato ed affini, con sede in Trieste, costituita per rogito Artico del 21 dicembre 1939, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Gianni Balbi ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 agosto 1963

Il Ministro: DELLE FAVE

(7409)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto Presidenziale 5 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1963, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 366, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 4 settembre 1959 dal sig. Tito Francesco avverso il provvedimento del Ministero della pubblica istruzione n. 3846 del 20 agosto 1959, con quale si dichiarava che nessun provvedimento si poteva adottare in merito ai suoi esposti coi quali egli lamentava la riprovazione del figlio Michele, alunno di 2ª classe presso la scuola media « Baldassarre » di Terni, non risultando inficiato da vizi di legittimità il giudizio del Consiglio di classe, nel merito inappellabile.

(7343)

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Romolo Di Carlo, nato a Roma il 22 maggio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di Farmacista rilasciatogli dalla Università di Roma in data 15 gennaio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(7344)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Pier Paolo Piva, nato a Milano il 16 maggio 1928, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in Economia e commercio, conseguito presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano il 23 giugno 1952.

Se ne dà notizia ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano.

(7352)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti di diploma di laurea

Il dott. Federico Quartero, nato a Pomaro, Monferrato (Alessandria) l'11 maggio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in Medicina veterinaria, rilasciatogli dall'Università di Torino il 13 gennaio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(7456)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 13 dicembre 1960 da Semeraro Giovanni, ufficiale di 1ª classe nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il provvedimento del 30 marzo 1960, con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura.

(7413)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1963, registro n. 6, foglio n. 336, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Luigi Sblendorio avverso la deliberazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bari in data 27 novembre 1958, n. 1315, che disponeva la revoca della valutazione, ai fini economici, delle benemerenze belliche, effettuata in suo favore in sede di immissione nel ruolo aggiunto.

(7371)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione del perimetro del bacino montano del fiume Nera ricadente nelle provincie di Perugia, Rieti, Terni e Macerata.

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1963 al registro n. 12, foglio n. 90, è stato determinato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del fiume Nera ricadente nelle provincie di Perugia, Rieti, Terni e Macerata.

(7318)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio della bonifica di Latina

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11172 in data 9 agosto 1963, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio della bonifica di Latina, deliberato dal commissario straordinario dell'Ente in data 20 maggio 1963.

(7459)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 156

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 agosto 1963

1 Dollaro USA	620,95
1 Dollaro canadese	572,95
1 Franco svizzero	143,89
1 Corona danese	89,825
1 Corona norvegese	86,855
1 Corona svedese	119,64
1 Fiorino olandese	172,12
1 Franco belga	12,442
1 Franco francese	126,727
1 Lira sterlina	1738,575
1 Marco germanico	155,892
1 Scellino austriaco	24,059
1 Escudo Port.	21,675

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi del 19 agosto 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,75	621 —	620,97	620,97	620,95	620,76	620,97	620,96	620,97	621 —
$ Can.	573,76	573 —	573 —	572,50	572,75	573,50	573,05	573 —	572,60	573 —
Fr. Sv.	143,74	143,91	143,90	143,89	143,85	143,75	143,895	143,90	143,85	143,88
Kr. D.	89,91	89,84	89,80	89,815	89,90	89,90	89,84	89,85	89,85	89,90
Kr. N.	86,87	86,86	86,82	86,84	86,90	86,85	86,87	86,84	86,88	86,85
Kr. Sv.	119,66	119,67	119,65	119,61	119,70	119,65	119,64	119,60	119,70	119,65
Fol.	172,15	172,13	172,13	172,1275	172,15	172,15	172,13	172,14	172,11	172,12
Fr. B.	12,44	12,445	12,445	12,44375	12,44	12,46	12,446	12,44	12,44	12,44
Franco francese	126,68	126,74	126,74	126,73	126,70	126,79	126,72	126,70	126,71	126,72
Lst.	1738,68	1738,55	1738,55	1738,60	1738 —	1738,60	1738,60	1738,50	1739 —	1738,60
Dm. occ.	155,74	155,90	155,91	155,875	155,70	155,75	155,89	155,87	155,92	155,88
Scell. Austr.	24,06	24,06	24,06	24,0675	24,05	24,06	24,065	24,07	24,06	24,06
Escudo Port.	21,68	21,70	21,69	21,68	21,70	21,69	21,67	21,68	21,69	21,68

Media dei titoli del 19 agosto 1963

Rendita 5 % 1935	107,50
Redimibile 3,50 % 1934	90,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	93,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 agosto 1963

1 Dollaro USA	620,97
1 Dollaro canadese	572,775
1 Franco svizzero	143,892
1 Corona danese	89,827
1 Corona norvegese	86,855
1 Corona svedese	119,625
1 Fiorino olandese	172,129
1 Franco belga	12,445
1 Franco francese	126,725
1 Lira sterlina	1738,60
1 Marco germanico	155,882
1 Scellino austriaco	24,066
1 Escudo Port.	21,675

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di pubblicazione della graduatoria generale del concorso a duecentotrenta posti di vice assistente sociale nel ruolo del personale di servizio sociale degli Istituti di prevenzione e di pena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale di questo Ministero n. 16 del 31 agosto 1963, sarà pubblicata la graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per titoli ed esami a 230 posti di vice assistente sociale nel ruolo del personale di servizio sociale degli Istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 19 ottobre 1962.

(7448)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato.

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 22 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1963, registro n. 2, foglio n. 173, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la assunzione di sei inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 636;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice di detto concorso;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso a sei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato, indetto con il decreto summenzionato, è costituita come appresso:

Presidente:

Mataloni avv. Giacomo, vice avvocato dello Stato.

Membri:

Ricci avv. Rinaldo, vice avvocato dello Stato;
Zagari avv. Giorgio, vice avvocato dello Stato;
Runfola avv. Antonino, procuratore capo dello Stato;
Pintor avv. Giovanni, procuratore capo dello Stato.

Segretario:

Carbone dott. Carlo, sostituto procuratore dello Stato.

Per quanto attiene alla spesa relativa alle prestazioni della Commissione sopraindicata non si prevede alcun impegno a carico del capitolo 127 del corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1963

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1963
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 60.

(7452)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esami nei ruoli delle carriere esecutive dell'Amministrazione finanziaria

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami nei ruoli delle carriere esecutive dell'Amministrazione finanziaria:

1) concorso per esami a duecentocinquanta posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza;

2) concorso per esami a mille posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

3) concorso per esami a seicentocinquanta posti di operatore tecnico aggiunto del Registro in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari;

4) concorso per esami a cento posti di operatore tecnico aggiunto delle Conservatorie dei RR. II. in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

I due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono essere forniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare ai concorsi gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 28°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione ai concorsi, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino, nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39;

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione stessa per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle Intendenze di finanza della Repubblica indicate all'articolo 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio nel quale prestano servizio.

Per partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovranno essere prodotte distinte domande.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posse-

duti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e quelle pratiche e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto per l'ammissione ai concorsi contemplati nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 200. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo Comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

F) Certificato su carta bollata da L. 200, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno invece produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Dovranno, invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) certificato rilasciato su carta bollata da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 200, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da lire 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200, dell'autorità militare;

z) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione competente;

w) i candidati che beneficiano delle disposizioni indicate al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 8) dell'art. 3 del presente bando dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 9.

Commissioni esaminatrici

Le Commissioni esaminatrici composte ai sensi dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, saranno stabilite con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte, della prova orale e di quelle pratiche si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame per ciascun concorso comprenderà le prove di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove scritte dei concorsi si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino e Venezia.

L'Amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

Le prove orali e quelle pratiche avranno luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quelle orali e quelle pratiche saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte, quelle orali e quelle pratiche, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da lire 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Prova orale e pratiche

Alle prove orali ed a quelle pratiche dei concorsi indetti col presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale e in quelle pratiche i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto riportato nella prova orale e dei voti ottenuti in quelle pratiche.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

Art. 12.

Graduatorie dei concorsi

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nei Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni beneficeranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 14.

Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti col presente decreto, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 maggio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1963
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 65. — BATOCCHI

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a duecentocinquanta posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di due prove pratiche in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:
Componimento italiano.

Parte seconda:
Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte (parte seconda) e comprende inoltre:
Nozioni sulla Costituzione italiana.
Storia d'Italia dal 1815 (elementi).
Geografia d'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi).
Ordinamento degli archivi.
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.

Prove pratiche

Saggio di dattilografia.
Prova sull'uso delle macchine calcolatrici.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a mille posti di operatore tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di due prove pratiche in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:
Componimento italiano.

Parte seconda:
Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
Nozioni sulla Costituzione italiana.
Storia d'Italia dal 1815 (elementi).
Geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi).
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.

Prove pratiche

Saggio di dattilografia.
Prova sull'uso delle macchine calcolatrici.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a seicentocinquanta posti di operatore tecnico aggiunto del Registro in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di due prove pratiche in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:
Componimento italiano.

Parte seconda:
Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.
Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
Nozioni sulla Costituzione italiana.
Storia d'Italia dal 1815 (elementi).
Geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi).
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.
Nozioni elementari di statistica.

Prove pratiche

Saggio di dattilografia.
Prova sull'uso delle macchine calcolatrici.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a cento posti di operatore tecnico aggiunto delle Conservatorie dei RR.II. in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

L'esame consterà di due prove scritte, di una orale e di due prove pratiche in base al seguente programma:

Prove scritte

Parte prima:

Componimento italiano.

Parte seconda:

Nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria.

Problema di aritmetica elementare (compresa la regola del tre composto).

Prova orale

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Nozioni sulla Costituzione italiana.

Storia d'Italia dal 1815 (elementi).

Geografia fisica e politica dell'Europa e particolarmente dell'Italia (elementi).

Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Nozioni elementari di statistica.

Prove pratiche

Saggio di dattilografia.

Prova sull'uso delle macchine calcolatrici.

ALLEGATO 5

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle Finanze Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi ROMA

Il sottoscritto . nato a (Provincia di .) il e residente in . (Provincia di .) via chiede di essere ammesso al concorso a n. posti di

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2)

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5)

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di

., li 19.

Firma

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni:

Visto per l'autenticità della firma del sig. (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da .« (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui lo aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(6997)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Bando di concorso per il conferimento di una borsa di studio annuale per « ricercatore » in fisiopatologia biochimica presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini » in Roma.

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, per il conferimento di una borsa di studio annuale destinata a un laureato che intenda svolgere compiti di « ricercatore » in fisiopatologia biochimica presso il Centro di studi per la tubercolosi e le malattie dell'apparato respiratorio « C. Forlanini ».

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani abilitati all'esercizio della medicina e chirurgia ed iscritti all'albo professionale, o laureati in scienze biologiche, i quali non abbiano superato il trentaduesimo anno di età alla data del 30 settembre 1963. I concorrenti di sesso maschile dovranno avere assolto, alla stessa data, gli obblighi militari qualora non ne siano esenti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio G.C.C.) in Roma, via Giulio Romano n. 46, entro e non oltre il 30 settembre 1963.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Nella domanda i concorrenti dovranno indicare le complete generalità, il luogo e la data di nascita nonchè lo indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso.

Dovranno inoltre dichiarare nella medesima domanda:

a) il possesso della cittadinanza italiana;

b) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso maschile);

c) l'avvenuto conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale e l'iscrizione all'albo professionale (per i soli laureati in medicina e chirurgia).

La domanda dovrà essere corredata del certificato di laurea con la votazione riportata nelle singole discipline e della documentazione comprovante gli altri eventuali titoli di studio, le pubblicazioni, i titoli accademici e i titoli di carriera.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande pervengano - per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il termine del 30 settembre 1963 (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio), nè sarà presa in considerazione la documentazione, concernente i titoli del concorrente, che pervenga dopo il termine predetto.

Art. 4.

Le prove di esame consisteranno

a) in una prova pratica sulla materia della fisiopatologia biochimica;

b) in un colloquio sulla materia stessa;

c) nella lettura e nella traduzione orale di un brano di opera scientifica, in lingua inglese o in lingua tedesca, a scelta del candidato.

Per ciascuna prova di esame la Commissione giudicatrice — nominata dal presidente dell'Istituto — dispone di un massimo di dieci punti e per la valutazione dei titoli di un massimo di trenta punti complessivamente.

La Commissione stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, che dovrà avvenire prima che siano effettuate le prove di esame.

Art. 5.

La Commissione formerà una graduatoria di tutti i concorrenti che abbiano riportato almeno sette decimi in ciascuna prova di esame e almeno trentasei punti complessivamente. In caso di parità di punteggio totale i concorrenti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine determinato dal punteggio complessivo riportato nelle prove di esame. In caso di ulteriore parità l'ordine di precedenza sarà stabilito in base alla votazione riportata nell'esame di laurea e, a parità di tale votazione, sarà data la precedenza al concorrente più anziano.

La borsa sarà conferita al concorrente classificato al primo posto nella graduatoria. Nel caso di rinuncia alla borsa o di revoca della relativa concessione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 8, il concorrente stesso sarà sostituito nel godimento della borsa, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 6.

Il vincitore del concorso sarà invitato a far pervenire alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avrà ricevuto invito in tal senso, i seguenti documenti, in bollo:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile;

d) documento, aggiornato e data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (se il vincitore è di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero (qualora non abbia prestato servizio militare) certificato di esito di leva;

e) diploma di abilitazione all'esercizio professionale o il certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia notarile (per i soli laureati in medicina e chirurgia);

f) certificato di iscrizione nell'albo professionale (per i soli laureati in medicina e chirurgia).

Art. 7.

L'importo della borsa di studio è di L. 960.000 (novecentosessantamila) pagabili in dodici rate mensili posticipate di L. 80.000 (ottantamila). Al borsista potrà essere consentito di fruire del vitto e dell'alloggio presso l'ospedale sanatoriale « C. Forlanini », dietro ritenuta, sull'importo della borsa, della quota prevista per il personale estraneo alla casa di cura, quota che presentemente è di L. 1.500 giornaliere (L. 350 per l'alloggio e L. 550 per ciascun pasto).

Art. 8.

Il borsista, sotto la direzione del direttore del Centro studi e del primario competente, deve attendere ai compiti di « ricercatore », tra i quali, in particolare:

a) collaborazione per ricerche a carattere originale di natura sperimentale e biologica;

b) esecuzione di ricerche in proprio, autorizzate dal direttore su proposta del primario;

c) eventuale collaborazione didattica per corsi speciali che vengano tenuti presso l'ospedale sanatoriale « C. Forlanini ».

Il borsista è soggetto all'osservanza dei regolamenti interni del Centro studi.

Al borsista è fatto obbligo, durante il periodo di godimento della borsa, di stabilirsi in Roma, di dedicare al Centro studi una continuativa e intensa attività, secondo le norme e le modalità fissate dal direttore del Centro stesso, e di astenersi da qualsiasi impegno e attività professionale o impiegatizia.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente, la concessione della borsa è revocata, con provvedimento definitivo del Comitato che sovraintende al funzionamento del Centro studi, su proposta del direttore del Centro stesso. Analogo provvedimento è adottato, con la medesima procedura, nei confronti del borsista che tenga un comportamento scorretto o commetta gravi atti di indisciplina.

Art. 9.

La concessione della borsa potrà essere rinnovata, al massimo per un anno, con provvedimento del Comitato che sovraintende al funzionamento del Centro studi, su proposta motivata del direttore del Centro stesso.

Roma, addì 12 luglio 1963

Il direttore generale: CATTABRIGA

(7378)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso a undici posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1963, n. 3654, registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1963, registro n. 45 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 367, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a undici posti di ispettore in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo;

Delibera:

Le prove scritte del pubblico concorso a undici posti di ispettore in prova, citato nelle premesse, avranno luogo a Roma, alle ore 8 dei giorni 12, 13 e 14 settembre 1963, presso la Sala conferenze della stazione Termini, in via Giolitti n. 34.

Roma, addì 10 agosto 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(7625)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di vice coadiutore in prova del ruolo tecnico (carriera di concetto) dei servizi antincendi.

Si da avviso che le prove scritte del concorso per esami a quindici posti di vice coadiutore in prova del ruolo tecnico (carriera di concetto) dei servizi antincendi, indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1962, avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle), nei giorni 15, 16 e 17 ottobre 1963, con inizio alle ore 8.

(7617)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIENA

Graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Siena

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 221 in data 25 gennaio 1963, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del Consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di Montalcino-Pienza-Castiglion d'Orcia-San Quirico d'Orcia e Buonconvento;

Considerato che la Commissione esaminatrice, nominata con decreto 2331 in data 20 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 155 dell'11 giugno 1963, ha ultimato i lavori di espletamento del concorso;

Visti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, l'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto 21 marzo 1935, n. 281, e l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Carloni Mario . . . . punti 130,77
2. Pandolfi Balbi Paolo . . . . . . » 120,27

Art. 2.

Il concorrente dott. Mario Carloni è dichiarato vincitore del predetto concorso.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni consorziati.

Siena, addì 24 luglio 1963

Il medico provinciale: JERVOLINO

(7379)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1205/6/II del 15 marzo 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1962;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la designazione della prefettura di Grosseto;

Viste le proposte formulate dall'Ordine dei medici di Grosseto e dalle Amministrazioni dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:
Tamburro dott. Guido, vice perefetto.

Membri:
Politano dott. Angelo, ispettore generale medico;
Mascia prof. Gaetano, libero docente in ostetricia e ginecologia;
Mazzucchelli dott. Mario, specialista in ostetricia;
Santini Gina, ostetrica condotta.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Marcello Vecoli, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Grosseto.

Grosseto, addì 31 luglio 1963

Il medico provinciale: POLITANO

(7381)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI GORIZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Gorizia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1/Vet. in data 21 gennaio 1963, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Gorizia al 30 novembre 1962;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dallo art. 13 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 854 del 10 giugno 1955;

Viste le designazioni fatte dall'Ordine dei veterinari della Provincia, dalla Prefettura e dal Consorzio interessato;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento di un posto di veterinario condotto nella condotta consorziale tra i comuni di Gradisca d'Isonzo-Farra d'Isonzo-Mariano del Friuli-Romans d'Isonzo-Sagrado-Villesse, è costituita come segue:

Presidente:
Loricchio dott. Adriano, vice prefetto.

Componenti:
Germinetti dott. Foe, veterinario provinciale superiore di Gorizia;
Bisbocci dott. prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica presso l'Università di Torino;
Gentile dott. prof. Giuseppe, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Bologna;
De Lorenzi dott. Angelo, veterinario condotto di Cormons.

Segretario:
Carrato dott. Vincenzo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno presso la prefettura di Gorizia.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, che verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio veterinario provinciale di Gorizia e della prefettura di Gorizia.

Gorizia, addì 1° agosto 1963

Il veterinario provinciale: GERMINETTI

(7384)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.